

REGOLAMENTO TIPO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI EROGATE AI SENSI DELLA L.P. 23.11.1998, n. 17.

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 e al fine di garantire una corretta gestione degli interventi il presente regolamento definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la concessione, la graduazione e l'erogazione delle agevolazioni.

2. Per i fini di cui al presente regolamento la Legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 "Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura" è, di seguito, denominata Legge; il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 19, comma 1, della Legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 è indicato come "regolamento di esecuzione".

TITOLO II Interventi settoriali

CAPO I Interventi per l'artigianato

Art. 2 Dimensione dell'impresa

1. Per la classificazione di piccola impresa e media impresa si fa riferimento alle definizioni che derivano dalla normativa comunitaria.

Art. 3 De Minimis

1. La tipologia di aiuti "de minimis" è disciplinata dalle specifiche disposizioni comunitarie.

Art. 4 Graduazione delle agevolazioni

1. L'entità del premio è fissata tenendo conto della tipologia dell'impresa, del numero dei soggetti occupati nell'impresa e della sua ubicazione in zone classificate montane o montane maggiormente svantaggiate ai sensi rispettivamente dell'articolo 4, comma 1 e dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione.

Art. 5 Termini per la presentazione delle domande e documentazione

1. Le domande per richiedere il premio di cui all'articolo 10, comma 1, della Legge non sono soggette a termini di presentazione.

2. Alla domanda deve essere allegata:

- a) una dichiarazione di impegno sottoscritta dal titolare dell'impresa relativa al mantenimento dell'attività nel territorio comunale per almeno un quinquennio;
- b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'impresa relativa alle agevolazioni a titolo di de minimis di cui ha eventualmente già beneficiato nei tre anni precedenti.

CAPO II

Interventi per il recupero del patrimonio edilizio montano

Art. 6 **Priorità**

1. Le agevolazioni sono concesse, con riferimento alle disponibilità finanziarie, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) interventi pilota definiti dall'art. 13 della deliberazione della Giunta provinciale n. 611 di data 22 marzo 2002;
- b) interventi per il recupero di edifici di proprietà da destinare a fini abitativi del richiedente e del suo nucleo familiare con residenza e dimora abituale nelle zone di montagna;
- c) interventi per il recupero di edifici di proprietà di altri soggetti privati con residenza e dimora abituale fuori delle zone di montagna.

Art. 7 **Criteri di ammissibilità**

1. Sono ammessi a fruire delle agevolazioni solo gli immobili del patrimonio edilizio montano ubicati nelle zone di montagna di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione e censiti ai fini della deliberazione della Giunta provinciale n. 611, di data 22 marzo 2002 e recuperabili nel rispetto degli indirizzi e dei criteri dalla delibera stessa fissati.

Art. 8 **Graduazione delle agevolazioni**

1. La graduazione dell'entità del contributo è fissata riservando l'intensità massima ai proprietari degli edifici che hanno la residenza e la dimora abituale nelle zone di montagna di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione. Nel caso di perizie suppletive e di variante l'entità del contributo è uguale a quella fissata dal provvedimento principale.

Art. 9 **Termini per la presentazione delle domande e documentazione**

1. Le domande devono essere presentate complete della documentazione richiesta entro il 30 gennaio di ogni anno dal proprietario dell'immobile.

2. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- a) elaborati progettuali, completi di estratto mappa delle particelle conforme anche alla mappa catastale qualora non siano già in possesso dell'amministrazione comunale interessata;
- b) computo metrico e stima dei lavori firmato in calce dal tecnico;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il richiedente attesti di essere in possesso della concessione conforme alle vigenti leggi in materia urbanistica indicandone gli elementi indispensabili per il reperimento (data, numero, ecc.);
- d) estratto tavolare dal quale risulti la proprietà delle particelle.

Art. 10 **Acconti**

1. Nel caso di interventi di recupero o ristrutturazione di edifici possono essere concessi acconti per lavori in corso d'opera e per gli acquisti fino all'80% del contributo, previa presentazione da parte del richiedente di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il valore della parte d'iniziativa realizzata. Nel caso di lavori la predetta dichiarazione deve essere completata dalla certificazione del direttore dei lavori inerente lo stato di avanzamento degli stessi. Nel caso di acquisti dovranno essere altresì prodotti gli originali delle relative fatture quietanzate.

Art. 11
Modalità per la liquidazione dei contributi

1. La documentazione da produrre per la liquidazione è la seguente:
 - a) domanda di liquidazione firmata dal richiedente;
 - b) stato finale, eventuali disegni di contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;
 - c) altra documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento;
 - d) per gli immobili con spesa collaudata superiore a 10.000 euro polizza di assicurazione antincendio in copia conforme all'originale per un importo non inferiore alla spesa collaudata e per una durata minima di anni dieci che decorrono dalla data della domanda di liquidazione.
2. Sono ammesse spese in economia contabilizzate nello stato finale nel limite del 25% dello stesso.

CAPO III
Agevolazioni per allacciamento di utenze isolate

Art. 12
Priorità

1. I contributi sono concessi, con riferimento alle disponibilità finanziarie, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) allacciamento della residenza permanente;
 - b) allacciamento di utenze anche temporanee relative ad edifici e impianti sedi di attività riguardanti l'utilizzo e la valorizzazione dell'ambiente montano;
 - c) allacciamenti di altre utenze temporanee.

Art. 13
Graduazione delle agevolazioni

1. La graduazione dell'entità del contributo è fissata tenendo conto di quanto previsto ai commi 2, 3 e 5 dall'art. 12 della Legge.

Art. 14
Limitazione delle agevolazioni

1. Qualora gli edifici siano destinati allo svolgimento di attività economiche i contributi sono concessi nel rispetto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti "de minimis".

Art. 15
Termini per la presentazione delle domande e documentazione

1. Le domande devono essere presentate complete della documentazione richiesta entro il 30 gennaio di ogni anno dal proprietario dell'immobile. Nel caso di fabbricati posseduti in comproprietà la domanda deve essere sottoscritta da un richiedente.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) gli elaborati progettuali, completi di estratto mappa delle particelle, conforme alla mappa catastale;
 - b) relazione tecnica del progettista;
 - c) computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal progettista;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il richiedente attesti di essere in possesso della concessione conforme alle vigenti leggi in materia urbanistica;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza di un idoneo titolo giuridico comprovante la proprietà degli edifici; qualora le strutture siano in comproprietà, il richiedente deve precisare nella dichiarazione sostitutiva di aver acquisito l'autorizzazione dagli altri comproprietari ad eseguire i lavori;

- f) eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il richiedente ha acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori qualora gli stessi interessino particelle di terzi;
- g) eventuale dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'impresa relativa alle agevolazioni a titolo di de minimis di cui ha già beneficiato nei tre anni precedenti.

Art. 16

Modalità per la liquidazione dei contributi

1. La documentazione da produrre per la liquidazione è la seguente:
 - a) domanda di liquidazione firmata dal richiedente;
 - b) stato finale, eventuali disegni di contabilità, fatture e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;
 - c) altra documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento.
2. Sono ammesse spese in economia contabilizzate nello stato finale nel limite del 25% dello stesso.

Art. 17

Disposizioni per la prima applicazione della legge

1. Per l'anno 2003 le domande di cui agli articoli 9 e 15 del presente regolamento possono essere presentate entro 30 giorni dalla data di adozione dei regolamenti, ai sensi dell'articolo 19, comma due, della Legge.